|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2014-2019 |  |

<Commission>{JURI}Commissione giuridica</Commission>

<RefProc>2016/0208</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>

<Date>{18/01/2017}18.1.2017</Date>

<TitreType>PARERE</TitreType>

<CommissionResp>della commissione giuridica</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Kostas Chrysogonos</Depute>

PA\_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

 **I. Introduzione**

La presente proposta è intesa a modificare due recenti atti legislativi dell'Unione europea in materia di controlli finanziari e trasparenza, al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che poggiano entrambi su lacune nei controlli finanziari[[1]](#footnote-1).

In tale contesto, sono stati individuati i cinque seguenti problemi principali: 1. le transazioni sospette che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio non sono monitorate in modo efficiente a causa della scarsa chiarezza e del mancato coordinamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; 2. le operazioni sospette tramite valute virtuali non sono monitorate in modo sufficiente da parte delle autorità, che non sono in grado di collegare le operazioni alle persone identificate; 3. le attuali misure per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo legati agli strumenti prepagati anonimi sono insufficienti; 4. le unità di informazione finanziaria non dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni detenute dai soggetti obbligati e non scambiano tali informazioni; 5. le unità di informazione finanziaria non hanno accesso – o accedono in ritardo – alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento[[2]](#footnote-2).

In tale settore, è importante trovare il giusto equilibrio tra la messa in atto di controlli sufficienti per evitare in modo efficace i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo e la tutela della vita privata e dei diritti fondamentali. Negli ultimi anni, il crescente danno causato sia dalle irregolarità finanziarie sia dall'attività terroristica ha portato ad uno spostamento di tale equilibrio, in quanto sono state necessarie misure più severe per proteggere la società nel suo complesso. Si tratta quindi di conseguire un equilibrio tra tali interessi che, in certa misura, possono essere in conflitto tra loro, nonché di una questione di proporzionalità.

**II. Regolamentazione delle valute virtuali**

Attualmente le valute virtuali sono un fenomeno marginale, tuttavia è possibile che diventino sempre più importanti. Nel contempo, è evidente che si prestano ad essere utilizzare a fini criminali. La Commissione propone pertanto di assoggettare le piattaforme di cambio ed i cambiavalute di valute virtuali ad alcuni degli obblighi in materia di rendicontazione cui devono sottostare i fornitori di servizi finanziari tradizionali. In tale contesto, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valute virtuali all'identità del loro proprietario.

Il relatore è favorevole a tale misura, ma concorda con la posizione della Banca centrale europea secondo cui l'introduzione di tale obbligo di comunicazione non dovrebbe essere formulato in modo tale da poter essere visto come un avallo delle valute virtuali.

**III. Restrizioni alle carte prepagate anonime**

Le carte prepagate anonime possono essere un utile mezzo di pagamento, specie per somme relativamente esigue; tuttavia possono essere utilizzate a fini fraudolenti[[3]](#footnote-3). La Commissione propone di ridurre il limite dei pagamenti effettuati utilizzando tali carte senza eseguire verifiche sistematiche della clientela nonché di sopprimere l'esenzione dai controlli di adeguata verifica per i pagamenti online.

Il relatore approva l'introduzione di alcuni controlli rafforzati su tali carte, alla luce dei casi comprovati di abusi, tuttavia ritiene che le limitazioni non dovrebbero essere tanto severe da rendere tali carte inutilizzabili nella pratica. Egli considera inoltre che sarebbe necessario valutare in modo più approfondito l'impatto delle misure proposte sulla competitività ed in particolare sulle PMI attive nel settore degli strumenti prepagati e le valute virtuali.

**IV. Facoltà delle unità nazionali di informazione finanziaria di accedere alle informazioni**

La proposta della Commissione rafforza le facoltà delle unità nazionali di informazione finanziaria degli Stati membri di richiedere informazioni presso gli istituti finanziari. Attualmente le unità nazionali di informazione finanziaria possono richiedere informazioni soltanto se l'istituto finanziario in questione le ha allertate in merito ad un'attività inusuale. La proposta consente pertanto alle unità nazionali di informazione finanziaria di presentare richieste di propria iniziativa. I registri centrali dei titolari dei conti bancari dovranno altresì essere istituiti negli Stati membri.

Il relatore ritiene che le restrizioni alla segretezza finanziaria siano giustificate alla luce della situazione attuale. I diritti fondamentali di tutte le parti devono in ogni caso essere pienamente rispettati.

**V. Approccio comune ai paesi terzi ad alto rischio**

L'UE dispone attualmente di un elenco comune relativamente breve di paesi terzi ad alto rischio, le cui transazioni finanziarie dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare. La proposta prevede norme comuni in materia di transazioni finanziarie da e verso tali giurisdizioni.

Il relatore ritiene che un approccio comune sia necessario in tale ambito.

**VI. Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva**

Uno degli aspetti principali della proposta riguarda il rafforzamento degli obblighi di dichiarare e fornire accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e istituti giuridici analoghi. I numerosi recenti scandali finanziari e politici hanno dimostrato che tali istituti possono rappresentare un modo per eludere le tasse o sfuggire ad una corretta supervisione delle attività finanziarie. La proposta è intesa a fornire pubblico accesso ad un registro maggiormente esaustivo contenente talune informazioni sulla titolarità effettiva di società o trust, invece di autorizzare l'accesso solo a determinati organismi. Sono altresì chiarite le norme sulla sede di registrazione dei trust.

Il relatore ritiene che tale maggiore trasparenza sia essenziale al fine di mantenere la fiducia del pubblico nel sistema finanziario. È particolarmente importante che la soglia per dichiarare un interesse beneficiario sia sufficientemente bassa – la proposta della Commissione di ridurla, portandola dal 25 al 10 % può essere approvata.

**VII. Conclusioni**

Il relatore ritiene che la presente proposta giunga a tempo debito, dato che risponde alla necessità di rafforzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le linee principali della proposta della Commissione possono essere approvate, apportando tuttavia alcuni emendamenti intesi a rafforzare ulteriormente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali in tale settore.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio24 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e ***mitigare*** i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. | (1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio24 costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, che deve essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro ***giuridico aggiornato, trasparente, efficace e*** globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere***, mitigare*** e ***prevenire*** i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). | 24 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a migliorare l'attuale quadro di prevenzione. | (2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie che stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi restano al di fuori del campo di applicazione della legislazione dell'Unione o beneficiano di deroghe non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a ***garantire una maggiore trasparenza delle transazioni finanziarie e delle società nell'ambito del quadro giuridico preventivo in vigore nell'Unione, allo scopo di*** migliorare l'attuale quadro di prevenzione ***e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento. L'agenda europea sulla sicurezza25 ha ***indicato*** la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori. | (3) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest'ultima dovrebbe essere coerente con l'azione dell'Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento***, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel rispetto e in applicazione del principio di proporzionalità***. L'agenda europea sulla sicurezza25 ha ***individuato quale priorità l'ammodernamento del quadro giuridico dell'UE allo scopo di contrastare il terrorismo, indicando*** la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l'infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 25Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final. | 25Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. ***La risoluzione*** 2199(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ***esorta*** gli Stati ad impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali. | (5) Le misure dell'Unione devono inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. ***Le risoluzioni*** 2199(2015) ***e 2253(2015)*** del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ***esortano*** gli Stati ad impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale) ***e*** i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali ***e*** i prestatori di servizi di portafoglio digitale. È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici ***e*** l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale. | (6) I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (ossia monete dichiarate a corso legale)***,*** i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali***, gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali e gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online*** non sono tenuti ad individuare le attività sospette. Pertanto i gruppi terroristici possono trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È quindi di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali***,*** i prestatori di servizi di portafoglio digitale***, gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali e gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online***. È necessario che le autorità competenti possano monitorare l'uso delle valute virtuali ***al fine di individuare le operazioni sospette***. Ciò consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando ***nel contempo sia*** i progressi tecnici ***innovativi offerti da tali valute sia*** l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 7</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (7) ***La credibilità delle valute virtuali non potrà aumentare se queste sono utilizzate per scopi criminali. In questo contesto l'anonimato diventerà più un ostacolo che una risorsa per il successo delle valute virtuali e per la diffusione dei loro potenziali vantaggi. L'inclusione delle piattaforme di cambio di valute virtuali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a piattaforme di cambio o prestatori di servizi di portafoglio digitale, gran parte dell'ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall'anonimato.*** ***Per contrastare i rischi legati all'anonimato,*** le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valutate virtuali all'identità del proprietario di tali valute. ***Inoltre occorre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate.*** | (7) ***Per contrastare i rischi legati all'anonimato***, ***le*** valute virtuali ***non dovrebbero essere anonime e*** le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter associare gli indirizzi delle valutate virtuali all'identità del proprietario di tali valute. |

(Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Pur essendo auspicabile stabilire norme atte ad impedire l'uso di valute virtuali a fini di riciclaggio di denaro, l'Unione europea non dovrebbe necessariamente agire in modo da legittimare l'utilizzo di tali valute.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 11</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (11) Le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e ***contribuiscono*** all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale ***e abolire l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per il loro uso online***. | (11) Le carte prepagate per uso generale***, che si ritiene abbiano un valore sociale,*** sono impiegate per usi legittimi e ***costituiscono uno strumento accessibile che contribuisce*** all'inclusione finanziaria. Tuttavia le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici. È pertanto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. Pertanto, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e ***per usi legittimi e*** senza impedire l'uso di tali strumenti per promuovere l'inclusione sociale e finanziaria, è fondamentale ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 13</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (13) Le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Queste differenze non ***dovrebbe*** tuttavia incidere sulle loro attività, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di ***scambiare*** senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione. | (13) ***Le unità di informazione finanziaria (FIU), in quanto rete decentralizzata e sofisticata, agevolano la cooperazione tra gli Stati membri. Esse*** svolgono un ruolo importante nell'individuare le operazioni finanziarie delle reti terroristiche (soprattutto quelle transfrontaliere) e i loro finanziatori. A causa della mancanza di norme internazionali vincolanti, permangono differenze significative tra le unità di informazione finanziaria in termini di funzioni, competenze e poteri. Queste differenze non ***dovrebbero*** tuttavia incidere sulle loro attività, e in particolare sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo e giudiziario e della cooperazione internazionale. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter accedere alle informazioni ed essere in grado di ***scambiarle*** senza ostacoli, anche attraverso un'adeguata cooperazione con le autorità di contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle unità di informazione finanziaria, chiarendone le competenze e la cooperazione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 13 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(13 bis)*** ***La creazione di un'unità di informazione finanziaria (FIU) europea, intesa a fornire assistenza e sostegno alle FIU degli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti, costituirebbe uno strumento efficiente, anche sotto il profilo dei costi, per assicurare la raccolta, l'analisi e la diffusione di relazioni concernenti operazioni di riciclaggio di denaro e finanziamenti al terrorismo nel mercato interno.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 14</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente. | (14) Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere da qualsiasi soggetto obbligato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. L'accesso incondizionato alle informazioni è essenziale per garantire il corretto tracciamento dei flussi di denaro e l'individuazione precoce di reti e flussi illegali. Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter chiedere ulteriori informazioni ai soggetti obbligati sulla base di un sospetto di riciclaggio di denaro non solo a seguito del ricevimento di una segnalazione di operazioni sospette ma anche, ad esempio, sulla scorta di analisi svolte dalle unità stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da un'altra unità di informazione finanziaria. Le FIU dovrebbero pertanto poter ottenere ***le*** informazioni ***finanziarie, amministrative e relative all'applicazione della legge di cui necessitano al fine di svolgere le proprie funzioni in maniera adeguata,*** da qualsiasi soggetto obbligato, anche in assenza di una segnalazione da parte del singolo soggetto obbligato. Un'unità di informazione finanziaria dovrebbe poter ottenere queste informazioni a seguito della richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con l'unità richiedente. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 15</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento. | (15) I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento ***e delle cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime,*** ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento ***e delle cassette di sicurezza*** appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti. È quindi essenziale istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari e di conti di pagamento ***e di cassette di sicurezza***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 16</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. In fase di recepimento di queste disposizioni, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi massimi (giustificandone adeguatamente la durata) per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere". | (16) Per garantire il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali, in questi registri dovrebbero essere conservati i dati minimi necessari per lo svolgimento delle indagini in materia di antiriciclaggio ***o delle indagini di finanziamento del terrorismo***. Le persone interessate dovrebbero essere informate che i loro dati sono registrati e accessibili alle unità di informazione finanziaria e dovrebbe essere fornito loro un contatto attraverso cui esercitare i diritti di accesso e di rettifica. In fase di recepimento di queste disposizioni, gli Stati membri dovrebbero stabilire periodi massimi (giustificandone adeguatamente la durata) per la conservazione dei dati personali nei registri e, laddove le informazioni non siano più necessarie per i fini dichiarati, ne dovrebbe essere prevista la distruzione. L'accesso ai registri e alle banche dati dovrebbe essere limitato in base al principio della "necessità di sapere"***, previa valutazione del rischio***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 17 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 bis)*** ***L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è il centro di competenze dell'Unione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e dovrebbe avere il potere di scambiare informazioni con le autorità di contrasto senza ostacoli, al fine di consentire la cooperazione in materia di sicurezza informatica, che svolge un ruolo importante nella lotta al finanziamento di attività criminali, incluso il terrorismo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 17 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(17 ter)*** ***L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe essere invitata ad aggiornare l'esercizio della trasparenza per affrontare le sfide attuali, ai fini della prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 18</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità. | (18) La soglia di titolarità effettiva di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 non distingue tra le società commerciali reali e quelle che invece non svolgono alcuna attività commerciale e sono per lo più utilizzate come intermediari tra i beni o il reddito e il titolare effettivo. Nel caso di queste ultime è facile eludere la soglia fissata e impedire l'identificazione delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico. Per chiarire meglio le informazioni sulla titolarità effettiva per quanto riguarda gli intermediari che adottano una forma societaria è necessario stabilire una soglia specifica a partire dalla quale dedurre indicazioni sulla titolarità. ***Tale soglia dovrebbe essere sufficientemente bassa da coprire la maggior parte delle situazioni.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La soglia deve essere sufficientemente bassa in modo da coprire la maggior parte della situazioni in cui sono utilizzate persone giuridiche per celare l'identità del titolare effettivo. La soglia proposta all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2015/849 è pari al 10 %.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 21</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono amministrati. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. | (21) È necessario chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Per evitare che, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust non siano affatto controllati o registrati nell'Unione, tutti i trust e gli istituti giuridici analoghi dovrebbero essere registrati nel luogo in cui sono ***creati,*** amministrati ***o gestiti***. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 22</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un ***coordinamento*** che eviti distorsioni. | (22) L'accesso pubblico mediante comunicazione obbligatoria di determinate informazioni sulla titolarità effettiva delle società fornisce garanzie supplementari ai terzi che desiderano svolgere attività commerciali con le società in questione. Alcuni Stati membri hanno adottato misure in tal senso o hanno annunciato l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi. Il fatto che non tutti gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni o le differenze nel tipo e nell'accessibilità delle informazioni messe a disposizione possono determinare livelli disomogenei di tutela dei terzi nell'Unione. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario un ***approccio coordinato*** che eviti ***questo tipo di*** distorsioni ***nonché una maggiore trasparenza, fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 35</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (35) Per assicurare la proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati ***dovrebbero*** essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo. | (35) Per assicurare la ***legittimità e la*** proporzionalità, dovrebbero essere messe a disposizione solamente delle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo le informazioni sulla titolarità effettiva di tutti i trust tranne quelli che consistono in un qualsiasi bene detenuto da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di trustee di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti. L'interesse legittimo in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati ***dovrebbe*** essere giustificato mediante strumenti prontamente disponibili, quali lo statuto o il mandato di organizzazioni non governative o precedenti attività dimostrate che siano inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati, o un'esperienza comprovata in materia di indagini o di azioni in questo campo. ***Si può riconoscere un interesse legittimo laddove il titolare effettivo o il trustee sia un funzionario pubblico, o lo sia stato negli ultimi cinque anni.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Considerando 41 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(41 bis)*** ***La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 12 ottobre 20161bis.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1 bis Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È opportuno fare riferimento al parere della Banca centrale europea.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 1</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera g</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; | *(Non concerne la versione italiana)*  |

 (Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Appare maggiormente appropriato fare riferimento alle "valute legali".

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 1</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera h bis (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***h bis)*** ***emittenti, amministratori, intermediari e distributori di valute virtuali;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 1</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera h ter (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***h ter)*** ***amministratori e fornitori di servizi di sistemi di pagamento online.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – comma 1 – punto 4 – lettera f</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(-a)*** ***al punto 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***f)*** ***tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;*** | ***"***f) ***reati connessi alle imposte dirette e indirette quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri, tenuto conto dell'articolo 57 della presente direttiva."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto i – comma 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10***% qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE***. | Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10 ***%***.***";*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – comma 1 – punto 6 – lettera a – punto ii</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***a bis)*** ***al punto 6), lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:*** |
| ***ii***) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili ***e purché*** non ***vi siano motivi*** di ***sospetto, non è individuata alcuna persona secondo*** i criteri di cui al punto i), ***o, in caso*** di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, ***la persona fisica o le persone fisiche*** che ***occupano*** una posizione dirigenziale di alto livello, ***i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto*** i***) e del presente punto***; | ***"ii***) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili***, l'entità*** non ***fornisce l'identità*** di ***alcuna persona fisica che soddisfi*** i criteri di cui al punto i), ***i soggetti obbligati registrano il fatto che non esiste alcun titolare effettivo e conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine*** di ***identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i). Se sussiste qualsiasi*** dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, ***tale dubbio viene registrato. Inoltre i soggetti obbligati provvedono all'individuazione e alla verifica dell'identità della persona fisica*** che ***occupa*** una posizione dirigenziale di alto livello, ***che viene identificata come "dirigente di alto livello" (e non come "titolare effettivo"), e registrano i dati di tutti*** i ***proprietari legali dell'entità***;***"*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 3 – comma 1 – punto 18</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è ***necessariamente*** legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di ***pagamento*** e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente***;"*** | 18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è legata a una valuta legale, ***non possiede lo status giuridico di valuta o moneta,*** ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di ***scambio o per altri fini,*** e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente***.*** ***Le valute virtuali non possono essere anonime.*** |

(Si veda il parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 – CON/2016/49)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La definizione di valuta virtuale deve essere migliorata, come suggerito dalla Banca centrale europea.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 bis)*** ***all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***"Se uno Stato membro conferisce la competenza conferita all'autorità di cui al primo comma ad altre autorità, in particolare quelle a livello regionale o locale, viene garantito il coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte. Se, in seno all'autorità cui è conferita la competenza, diverse unità sono responsabili dei compiti di cui al primo comma, vengono garantiti un coordinamento e una cooperazione efficienti ed efficaci tra le varie unità."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 ter)*** ***all'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:*** |
|  | ***"c bis)***  ***l'esistenza di solidi sistemi che garantiscano l'accesso senza ostacoli delle autorità competenti del paese terzo alle informazioni sulla titolarità effettiva;"*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(2 quater)*** ***all'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:*** |
|  | ***"c ter)***  ***l'esistenza di un opportuno regime di sanzioni in caso di violazione delle norme;"*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 10 – paragrafo 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(2 quinquies)*** ***all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio. | ***"***1. Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi ***oppure cassette di sicurezza anonime***. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti ***oppure di cassette di sicurezza anonime*** siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio ***oppure delle cassette di sicurezza***.***"***  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 12 – paragrafo 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ***L'invio o il trasporto di carte prepagate al di fuori della giurisdizione degli Stati membri deve essere immediatamente segnalato e registrato dalle persone competenti.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 bis)*** ***all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:*** |
|  | ***"a bis)*** ***eseguire un'indagine sull'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base degli elenchi di sanzioni dell'UE, delle Nazioni Unite e altri elenchi pertinenti;"*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 13 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(4 ter)*** ***è inserito l'articolo seguente:*** |
|  | ***"Articolo 13 bis*** |
|  | ***Entro gennaio 2018, la Commissione istituisce una piattaforma pubblicamente accessibile che interconnette gli elenchi delle Nazioni Unite, dell'UE, degli Stati membri e altri elenchi rilevanti di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni".*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 5</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 14 – paragrafo 5</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE. | 5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente ***quanto prima*** per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE. ***Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati contattino il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 6</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e in altre situazioni che presentano rischi ***più elevati*** individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. | Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e in altre situazioni che presentano rischi individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente i rischi non soltanto in situazioni che presentano rischi più elevati, ma in qualsiasi situazione in cui sia stato individuato un rischio.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 7</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) ottenere informazioni supplementari sul cliente; | (a) ottenere informazioni supplementari sul cliente ***e sul titolare effettivo***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 7</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera c</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente; | (c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente ***e del titolare effettivo***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 26 – paragrafo 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo in vigore | Emendamento |
|  | ***(7 bis)*** ***all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. ***Gli Stati membri possono esonerare da tale divieto le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione qualora dette succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.*** | "2. Gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio."  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***-a)*** ***al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***"Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in società o soggetti giuridici, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, dichiarino a tale soggetto se detengono tale interesse in nome e per conto proprio o per conto di terzi. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello in società e altri soggetti giuridici dichiarino a tali entità se occupano tale posizione in proprio nome o per conto di terzi."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***a bis)*** ***è inserito il paragrafo seguente:*** |
|  | "***5 bis.***  ***Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardo a qualsiasi società e altra entità giuridica diversa da quelle di cui all'articolo 1 bis, lettera a), della direttiva 2009/101/CE sono pubblicamente accessibili.*** |
|  | ***Le informazioni pubblicamente accessibili sono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza e le informazioni di contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato) del titolare effettivo, come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, così come definito all'articolo 3, punto 6.*** |
|  | ***Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti ed essere soggetto a registrazione online. Gli Stati membri possono introdurre una tassa per coprire i costi amministrativi."*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. | 6. ***Al fine di garantire l'efficacia,*** il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ***e senza restrizioni*** ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'accesso tempestivo e senza restrizioni delle autorità competenti e delle FIU a tutte le informazioni contenute nel registro centrale, senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato, garantisce l'efficacia delle informazioni contenute nel registro centrale di cui alla presente proposta di modifica.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato. | Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali***, le autorità di controllo*** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Un sistema finanziario solido, con un controllo adeguato e adeguati strumenti di analisi in vigore, può contribuire, attraverso la segnalazione di modelli anormali di operazioni, a:

– una migliore comprensione delle connessioni, delle reti e delle minacce terroristiche e criminali,

– pertinenti azioni preventive da parte di tutte le autorità competenti coinvolte (comprese le autorità di controllo).

Dall'elenco delle tipologie di autorità non possono, pertanto, mancare le autorità di controllo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***b bis)*** ***al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:*** |
|  | ***"Prima dell'avvio dei rapporti con una nuova società o altra entità giuridica soggetta alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione".*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, lettera b), esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 30 – paragrafo 10 – comma 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5. | Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5***, tenendo conto anche dei più recenti standard internazionali in materia***. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

A livello UE è necessario un approccio armonizzato, garantendo nel contempo la completa attuazione degli impegni assunti a livello internazionale.

L'applicazione dei più recenti standard internazionali sottolinea l'importanza di ampliare l'ambito di applicazione delle FIU e l'accesso alle informazioni messe a disposizione delle stesse.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand o fideicomiso. | Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di ***strumenti giuridici o*** istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, fiducie, Treuhand***, waqf*** o fideicomiso***, nonché a tutti gli altri istituti giuridici simili in termini di struttura o funzione, esistenti o futuri***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: | Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi ***creati,*** amministrati ***o operanti*** nel proprio territorio nazionale ***conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese terzo*** ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera b</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 3 bis</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato ***il trust.*** | 3 bis.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui ***il trust*** è ***creato,*** amministrato ***o gestito;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera c</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 4 – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato. | Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali***, le autorità di controllo*** e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le autorità di controllo rientrano tra le autorità che svolgono una funzione essenziale.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo ***7 ter***, lettera b), della direttiva ***(CE)*** 2009/101 sono ***accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo***. | Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo ***1 bis***, lettera b), della direttiva 2009/101***/CE*** sono ***pubblicamente accessibili***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Le informazioni accessibili ***a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel nome, nel mese e nell'anno*** di ***nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza*** del titolare effettivo così come definito all'articolo 3, ***paragrafo*** 6***, lettera b).*** | Le informazioni ***pubblicamente*** accessibili ***sono almeno il nome, la data di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza e le informazioni*** di ***contatto (senza che sia divulgato l'indirizzo privato)*** del titolare effettivo***, come pure la natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto,*** così come definito all'articolo 3, ***punto*** 6. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 4 bis – comma 2 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e agli standard in materia di dati aperti ed essere soggetto a registrazione online, come definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, e soggetto a registrazione online.*** |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  | ***1bis Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera d</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 4 ter</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile. | 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro ***tipo di strumento o di*** istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Come indicato in precedenza, oltre agli istituti giuridici possono esistere anche gli strumenti giuridici. Gli strumenti giuridici sono distinti dagli istituti giuridici, per cui è necessario elencarli separatamente. Per garantire che la presente direttiva si applichi a tutte le strutture giuridiche con funzioni analoghe a quelle dei trust è necessario aggiungere anche il termine "strumenti giuridici".

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 10 – lettera e</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 31 – paragrafo 7 bis – comma 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. | 7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro e motivata per iscritto.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – quarta frase</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Essa può acquisire e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato. | Essa può ***richiedere,*** acquisire e utilizzare informazioni ***aggiuntive*** da qualsiasi soggetto obbligato.  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 12</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 bis – paragrafo 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, ***e*** conti bancari detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. | 1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, conti bancari ***e cassette di sicurezza*** detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 12</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 bis – paragrafo 3 – trattino 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***-*** ***per le cassette di sicurezza: il nome del titolare e la durata del periodo di locazione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 12</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis.*** ***Gli Stati membri introducono esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 concernenti i conti bancari passivi.*** |
|  | ***Ai fini del presente paragrafo, per "conto bancario passivo" si intende un conto bancario con un saldo inferiore a 5 000 EUR, da e verso il quale non sono stati eseguiti pagamenti durante gli ultimi 36 mesi, esclusi i pagamenti degli interessi e altre normali commissioni di servizio addebitate dal fornitore del servizio.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 32 ter (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(12 bis)*** ***è inserito l'articolo seguente:*** |
|  | ***"Articolo 32 ter*** |
|  | ***1.***  ***Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli terreni o fabbricati nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.*** |
|  | ***2.***  ***Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FIU e alle autorità competenti. Gli Stati membri provvedono a che le FIU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FIU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.*** |
|  | ***3.***  ***Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:*** |
|  | ***–***  ***per il proprietario dei beni immobili e ogni persona che sostenga di agire per conto dello stesso: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;*** |
|  | ***–***  ***per il titolare effettivo dei beni immobili: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;*** |
|  | ***-***  ***per i beni immobili: la data e il motivo di acquisizione della proprietà, il prestito ipotecario e diritti diversi dalla proprietà;*** |
|  | ***-***  ***per i terreni: l'ubicazione, il numero di particella catastale, la categoria di terreno (stato attuale) e la superficie della particella (superficie del terreno);*** |
|  | ***-***  ***per i fabbricati: l'ubicazione, il numero di particella catastale, il numero del fabbricato, il tipo, la struttura e la superficie.*** |
|  | ***4.***  ***Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per istituire, conformemente al paragrafo 1 ed entro il 1° gennaio 2018, un registro europeo della proprietà immobiliare sulla base del Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS)".*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 16</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 47 – paragrafo 1</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.***"*** | 1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni***, gli emittenti, gli amministratori, gli intermediari e i distributori di valute virtuali, gli amministratori e i fornitori di sistemi per pagamenti online*** e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati***, anche mediante l'attuazione di misure atte ad impedire un utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 18</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 50 bis – parte introduttiva</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri ***non vietano*** lo scambio di informazioni ***o*** di assistenza tra le autorità competenti, ***né impongono*** condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive ***in materia***. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi: | Gli Stati membri ***assicurano*** lo scambio di informazioni ***e*** di assistenza tra le autorità competenti, ***senza stabilire*** condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 51 bis (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(18 bis)*** ***è inserito l'articolo seguente:*** |
|  | ***"Articolo 51 bis*** |
|  | ***Entro giugno 2017, la Commissione presenta una proposta legislativa per la creazione di un'unità di informazione finanziaria (FIU) europea per coordinare, assistere e supportare le FIU degli Stati membri. Tale FIU europea appoggia le FIU nazionali nelle loro attività di mantenimento e sviluppo dell'infrastruttura tecnica atta a garantire lo scambio di informazioni, fornisce assistenza nell'analisi comune dei casi transfrontalieri, elabora le proprie analisi strategiche e coordina le attività delle FIU degli Stati membri per i casi transfrontalieri. A tal fine, lo scambio di informazioni tra le FIU nazionali e la FIU europea avviene automaticamente qualora si tratti di investigare casi di riciclaggio di denaro. Tale proposta legislativa tiene conto dei risultati della mappatura della Commissione dei poteri e degli ostacoli alla cooperazione delle FIU degli Stati membri, allo scopo di delineare un sistema di cooperazione bilanciato e su misura".*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 51 ter (nuovo)</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(18 ter)*** ***è inserito l'articolo seguente:*** |
|  | ***"Articolo 51 ter*** |
|  | ***1.*** ***Gli Stati membri assicurano la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti tra le loro FIU e le controparti estere.*** |
|  | ***2.***  ***Gli Stati membri assicurano che le FIU dell'UE siano in grado di svolgere indagini per conto delle controparti estere laddove ciò possa essere rilevante per l'analisi delle transazioni finanziarie. Come minimo, le indagini includono:*** |
|  | ***-***  ***ricerche nella propria banca dati, che possono includere informazioni legate a segnalazioni di transazioni sospette;*** |
|  | ***-***  ***ricerche in altre banche dati cui possono avere accesso diretto o indiretto, tra cui banche dati sull'applicazione della legislazione, banche dati pubbliche, amministrative e disponibili in commercio.*** |
|  | ***Ove ciò sia consentito, le FIU contattano altre autorità competenti e istituti finanziari per ottenere le informazioni pertinenti".*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – comma 1 – punto 20</Article>

<DocAmend2>Direttiva (UE) 2015/849</DocAmend2>

<Article2>Articolo 55 – paragrafo 2</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. ***I diritti fondamentali di tutte le parti, incluso il diritto alla protezione dei dati, devono in ogni caso essere pienamente rispettati.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – punto 2</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2009/101/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 ter – paragrafo 3</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. | 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2***, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e degli standard in materia di dati aperti, come definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2003/98/CE, e previa registrazione online***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Proposta di direttiva</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – comma 1 – punto 2</Article>

<DocAmend2>Direttiva 2009/101/CE</DocAmend2>

<Article2>Articolo 7 ter – paragrafo 4</Article2>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. | 4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. ***Le deroghe sono periodicamente sottoposte a riesame per evitare abusi. Quando viene concessa una deroga, essa deve essere chiaramente indicata nel registro e motivata per iscritto.*** |

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **Titolo** | Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo |
| **Riferimenti** | COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD) |
| **Commissioni competenti per il merito**       Annuncio in Aula | ECON12.9.2016 | LIBE12.9.2016 |  |  |
| **Parere espresso da**       Annuncio in Aula | JURI12.9.2016 |
| **Relatore per parere**       Nomina | Kostas Chrysogonos12.10.2016 |
| **Articolo 55 – Riunioni congiunte delle commissioni**       Annuncio in Aula |               6.10.2016 |
| **Esame in commissione** | 28.11.2016 |  |  |  |
| **Approvazione** | 12.1.2017 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:–:0: | 1810 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Victor Negrescu |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Andrey Novakov |

1. Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73; e direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Valutazione d'impatto della Commissione, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si veda anche lo studio sul tema "Sfide poste dalla criminalità informatica sul piano dell'attività di contrasto: stiamo veramente guadagnando terreno?" della commissione LIBE, dipartimento tematico C, Parlamento europeo, 2015. [↑](#footnote-ref-3)